

**SCHEMA TIPO di  
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO  
NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I RICHIEDENTI  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL COMUNE / UNIONE DI**

L'anno 201... (duemila.....) il giorno ..... del mese di ..... in .....

**TRA**

Il Comune/Unione di \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_

**e**

Il Soggetto gestore \_\_\_\_\_

della struttura di accoglienza in \_\_\_\_\_

**e**

l'Associazione di Volontariato \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ iscritta al Registro Regionale del  
Volontariato C.F. nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie

**o**

l'Associazione di Promozione Sociale \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ iscritta al Registro Regionale delle  
Associazioni di Promozione Sociale, C.F. nella persona del Sig. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle  
norme statutarie

**o**

la Cooperativa sociale di tipo B \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ iscritta al Albo Regionale delle cooperative  
sociali, C.F. nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ della cooperativa a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

**VISTI**

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "attività di volontariato svolte da migranti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";

- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo);
- la legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)", così come modificata con L.R. n. 8/2012;
- legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- la legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati";

### **PREMESSO CHE**

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche statali, della Regione e degli Enti Locali del territorio emiliano-romagnolo, da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale, si contribuisce alla prevenzione e al superamento dei contrasti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;
- l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;

### **CONSIDERATO CHE**

- nella Unione Europea ed in particolare in Italia è in atto da anni un consistente flusso migratorio non programmato, composto prevalentemente da richiedenti protezione, per i quali è necessario attivare forme di accoglienza;
- in particolare il soccorso in mare ed il successivo sbarco in Italia di migliaia di cittadini provenienti da diverse aree del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa ha determinato un consistente afflusso di natura umanitaria;
- il fenomeno ha raggiunto nell'ultimo triennio dimensioni rilevanti ed è spesso difficile e complesso rispondere adeguatamente alle necessità di accoglienza, predisponendo luoghi o strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria a persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà;
- sul territorio comunale sono presenti richiedenti protezione umanitaria ospiti delle seguenti strutture di accoglienza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **RICHIAMATA**

- la deliberazione di Giunta regionale \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato il Protocollo per la realizzazione di attività di volontariato per i richiedenti protezione accolti nelle strutture presenti nel territorio regionale e lo schema della presente Convenzione;

**Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune/Unione di \_\_\_\_\_ il Soggetto Gestore \_\_\_\_\_ e l'Associazione /cooperativa sociale di tipo B \_\_\_\_\_, per la realizzazione di progetti di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolte in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione dei richiedenti che abbiano:

- presentato o manifestato intenzione di presentare istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- Richiesto liberamente e volontariamente l'adesione ad un'organizzazione di volontariato o

- associazione di promozione sociale o cooperativa sociale di tipo B;
- Sottoscritto il Patto di volontariato;

Le attività di volontariato proposte ai richiedenti sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che l'Associazione/cooperativa sociale di tipo B si impegna a realizzare.

Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale.

L'attività di volontariato non si configura in alcun modo come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito.

#### **ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI**

Le attività oggetto della convenzione sono rivolte ai richiedenti protezione internazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 ed accolti nella struttura di accoglienza straordinaria (CAS) o SPRAR \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_

#### **ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Il soggetto gestore si impegna, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, ad informare i migranti accolti della possibilità di svolgere attività di volontariato e a collaborare con le Associazioni/ cooperative sociali di tipo B promotrici dei progetti di volontariato nello svolgimento delle attività di tipo formativo.

E' necessario che prima dell'avvio del progetto siano condivise (anche con l'ausilio di mediatori linguistici) con il volontario le finalità ed i contenuti dell'attività da svolgere. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dai progetti allegati alla presente convenzione.

In particolare l'attività dovrà svolgersi in una fascia oraria massima dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Rimane facoltà dell'Associazione/cooperativa, previo accordo con il Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al Comune, al soggetto gestore e all'ospite.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e ad organizzare di comune accordo le modalità di trasporto o spostamento. L'Associazione/cooperativa sociale di tipo B si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa l'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B è tenuta a darne immediata comunicazione al soggetto gestore del centro di accoglienza ed al Comune.

Dovrà essere garantito da parte dell'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B un monitoraggio costante del percorso intrapreso, indicando nominativi di referenti specifici per l'attività.

In particolare l'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B fornirà al Soggetto gestore una periodica restituzione sull'attività svolta dal migrante al fine di consentire un monitoraggio della stessa all'interno del percorso educativo individuale che è alla base del patto di accoglienza.

E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto allegato con le modalità di cui al successivo articolo 10.

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione/Cooperativa sociale di tipo B si impegna a:

- a) organizzare le attività proposte nel progetto;
- b) affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- c) redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere al Comune/Unione di Comuni ed alla Prefettura;
- d) provvedere alle coperture assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di \_\_\_\_\_ da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art.4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'articolo 30 della legge 383/2000.
- e) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della

- sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
  - g) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore.

#### **ART. 5 – COMPITI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- a. attivarsi con tutti i soggetti, istituzionali e non, da coinvolgere nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
- b. dare comunicazione alla Prefettura dell'approvazione della presente Convenzione;
- c. assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione e trasmettere alla Regione Emilia-Romagna e alla Prefettura competente i dati inerenti il numero dei richiedenti protezione impegnati in attività di volontariato, nonché la tipologia di attività svolta.

#### **ART. 6 – PRIVACY**

I Soggetti sottoscrittori sono tenuti ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs 196/2003, a rispettare le necessità di riservatezza e di non divulgazione di dati relativi a persone che hanno chiesto una protezione internazionale allo Stato italiano ed a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con i richiedenti coinvolti nel progetto.

#### **ART. 7 – SPESE RIMBORSABILI**

Il Comune riconosce un contributo forfettario nella misura di euro ..... a persona, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l'attività di volontariato svolta dai richiedenti di cui alla presente Convenzione, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 5 ultimo capoverso del Protocollo (spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie) .

#### **ART. 8 – PAGAMENTI E CONTROLLI**

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da parte dell'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B sulla base delle spese sostenute di cui all'articolo 7 e supportata da documentazione giustificativa dei costi. Il rimborso sarà effettuato dal Comune di \_\_\_\_\_ entro \_\_\_\_ giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte della Associazione e previa verifica, se dovuta, della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune di \_\_\_\_\_ i dati utili agli enti previdenziali per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n.7/2008, Circolare Ministero del Lavoro n.5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n.1 2010.

#### **ART. 9 – DURATA**

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e ha validità fino al \_\_\_\_\_ e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

#### **ART. 10 – INADEMPIENZE E RECESSO**

Il Comune/Unione di \_\_\_\_\_ procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alle Associazioni/ cooperativa sociale di tipo B le quali dovranno adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune/Unione di \_\_\_\_\_ per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune/Unione di \_\_\_\_\_ ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B stessa.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione/ cooperativa sociale di tipo B potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di \_\_\_\_\_

Ente Gestore \_\_\_\_\_

Associazione di promozione sociale/ Organizzazione di volontariato / Cooperativa sociale di tipo B \_\_\_